

ESENTE

15254/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità e
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☒ disposto da ufficio
☐ a richiesta di parte
☐ imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

GIACINTO BISOGNI
ANTONIO PIETRO
LAMORGESE
ROSARIO CAIAZZO
LAURA SCALIA
EDUARDO CAMPESE

Presidente
Consigliere

Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere

Sottrazione
internazionale di
minore. Ascolto del
minore dinanzi al
giudice.
Azione promossa oltre
l'anno ex art. 12,
comma 2,
Convenzione dell'Aja
del 1980.
Sopravvenuto
radicamento minore.
Ascolto minore.
Rilievo.

Ud. 21/05/2019
CC
Cron. 15254
R.G.N.
34672/2018

ORDINANZA

sul ricorso n. 34672/2018 proposto da:

_____ elettivamente domiciliato in Roma,
presso lo studio dell'avvocato _____ e
rappresentato e difeso dall'avvocato _____ giusta procura
speciale in calce al ricorso introduttivo

-ricorrente -

ORD
1570
2019

contro

_____, elettivamente domiciliata in Roma, in
Piazza Cavour, presso la Corte di cassazione e rappresentata e
difesa dall'avvocato _____ giusta procura speciale
allegata al controricorso

-controricorrente -

nonché

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di
Bologna

-intimato-

avverso il decreto n. 3622 del 2018 del Tribunale per i Minorenni di
_____ depositato il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
21/05/2019 dal Cons. Laura Scalia

FATTI DI CAUSA

1. _____, padre della minore _____ ricorre
in cassazione avverso il decreto in epigrafe indicato con cui il
Tribunale per i Minorenni di _____ aveva rigettato l'istanza dal
primo presentata, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 64 del 1994 e
dell'art. 8 della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, perché
venisse ordinato alla madre, _____, autrice della
sottrazione, l'immediato rientro della minore dall'Italia in Messico
presso il padre.

Nella vagliata fattispecie, la madre aveva condotto illegalmente
la figlia, all'insaputa e contro la volontà del padre, dopo aver
ottenuto il rilascio di un passaporto in cui la minore, all'esito alla
falsificazione dei dati anagrafici, risultava di paternità ignota, a

Parma, presso l'abitazione del suo nuovo compagno senza mai dare notizie all'istante.

Il Tribunale per i Minori di _____ attraverso l'impugnato provvedimento, pur affermando l'esistenza degli elementi costitutivi della sottrazione internazionale di minore e di condotte, penalmente rilevanti della madre, di contraffazione ed alterazione di stato della minore, aveva rigettato la richiesta di rimpatrio.

2. Avverso l'indicato decreto di rigetto il ricorrente articola tre motivi di annullamento cui resiste con controricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione di legge, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in cui sarebbe incorso il Tribunale per i Minorenni di _____ in relazione all'art. 13 lett. b) della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980.

I giudici di merito, con motivazione generica, avrebbe^{vo} disatteso *«l'essenza stessa posta alla base dei procedimenti di sottrazione internazionale»* nella parte in cui avevano ritenuto l'esistenza di un grave rischio correlato al rientro della minore in Messico con il valorizzare, in tal senso, la sofferenza, *«eccessiva»* che sarebbe alla prima venuta da un secondo sofferto sradicamento da affetti e quotidianità.

si è ritenuto, ha,
La Convenzione dell'Aja ~~_____~~ infatti, ~~_____~~ la finalità di apprestare tutela al minore rispetto al pregiudizio al medesimo derivante da trasferimenti indebiti e da sradicamenti affettivi e culturali, reintegrandolo nella situazione di fatto in cui egli in precedenza viveva.

Prima della condotta illecita perpetrata dalla madre, la figlia viveva all'interno di una famiglia paterna, numerosa, con cui partecipava a feste religiose ed eventi festivi, vacanzieri e culturali tipici del proprio paese, frequentando, altresì, anche i componenti della famiglia materna, pure residenti in Città del Messico, per una rete di relazioni affettive e culturali che era andata perduta con la illecita sottrazione ed il cui ripristino, con valutazione astratta, il Tribunale aveva ritenuto portatore di un grave rischio per la minore.

Le origini messicane della piccola avrebbe dovuto ritenersi come prevalenti rispetto all'interesse materno ~~o al~~ ^o al radicamento della bambina all'interno della nuova famiglia italiana.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, nei termini di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., dell'art. 3 della Convenzione dell'Aja del 1980.

Il Tribunale, ignorando la ricchissima vita di relazione affettiva condotta per sette anni dalla minore in Città del Messico, in un contesto sociale di estrazione medio-alta, vivace ed accogliente, aveva ritenuto che l'esaltazione delle origini non avrebbe potuto ignorare *«quanto faticosamente costruito dalla minore in questi ultimi quattro anni trascorsi in Italia»*, sortendosi altrimenti l'effetto di *«svilire la ratio stessa della normativa nazionale ed internazionale in materia, dominata dal principio della prevalenza, nel dubbio, della soluzione maggiormente favorevole all'interesse del minore»*.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 12 della Convenzione di New York del 1989, agli artt. 3, 6 e 12 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 sull'esercizio dei diritti dei bambini, ratificata in Italia con legge n. 77 del 2003, all'art. 13, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 25 ottobre 1980, recepita in Italia con legge n. 64 del 1994 ed all'art. 11, comma 2,

del Reg. CE 2201/2003 sotto il profilo del mancato ascolto del minore.

Il Tribunale non avrebbe proceduto all'audizione della minore undicenne, apprezzando come sufficienti, gli esiti dell'audizione ~~della~~ ~~prima~~ informalmente esperita, a richiesta della madre, dagli operatori dei Servizi Sociali di

Soltanto l'audizione in sede giudiziale, avrebbe consentito di raccogliere in modo opportuno ed imparziale, diretto a valutarne ed accertarne in concreto la maturità, la volontà della minore senza rischio di manipolazioni esterne determinate dalla presenza e pressione della madre, come accaduto nella specie, e di valutare il legame con il padre, "genitore sottratto", consentendo di stabilire se il rientro in Messico rispondesse, o meno, all'interesse della ~~minore~~.

4. Nell'ordine delle questioni poste all'esame di questa Corte di legittimità va, prima di ogni altra, esaminata quella dedotta con il terzo motivo di ricorso.

Resta in tal modo applicato il principio della «ragione più liquida» o dell'evidenza, per le sottese esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale a previsione costituzionale (artt. 24 e 11 Cost.), con preferenza su quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 cod. proc. civ., e la causa può essere decisa in forza della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche ove logicamente subordinata, senza che sia previamente necessario esaminare le altre (Cass. Sez. U 08/05/2014 n. 9936; Cass. 19/04/2018, n. 9671).

Il motivo è fondato.

4.1. Per consolidato indirizzo di questa Corte di legittimità, nel procedimento per la sottrazione internazionale di minore, l'ascolto di quest'ultimo (che può essere espletato anche da soggetti diversi dal giudice, secondo le modalità dal medesimo stabilite) costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di

rimpatrio ai sensi dell'art. 315-*bis* c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio, salva la sussistenza di particolari ragioni (da indicarsi specificamente) che ne sconsiglino l'audizione, ove essa possa essere dannosa per il minore stesso, tenuto conto, altresì, del suo grado di maturità (Cass. 17/04/2019 n. 10784; Cass. 08/02/2017 n. 3319; Cass. 31/03/2014 n. 7479).

4.2. Nella specie il Tribunale per i Minorenni ha ritenuto di non dover procedere all'audizione della minore, che già sentita dai Servizi Sociali su iniziativa della madre, in detta sede aveva manifestato la volontà di restare in Italia, nella rappresentata ~~ma~~ opportunità di ~~per~~ "non costringere" -che dinanzi ai Servizi si era mostrata visibilmente turbata- *a ripercorrere eventi traumatici della sua vita e a ribadire dinanzi ad un Tribunale la propria decisione*".

La volontà espressa dal giudice del merito di tutelare le posizioni della minore non sostiene, in applicazione del sopra richiamato principio, la decisione assunta, non riuscendo a dare conto di quelle peculiari ragioni che del mezzo sconsigliano l'espletamento ovverosia del danno che dall'ascolto possa venire alla minore, per un operato contemperamento di siffatta esigenza con il grado di maturità mostrato dalla minore medesima.

La personale vicenda di ~~la~~ definita dalla condotta della madre e dall'episodio, pure riportato nell'impugnato decreto, contrassegnato dall'ingerenza degli operatori di una nota trasmissione della tv italiana che, nel sollevare alle cronache nazionali la sottrazione della prima, avevano accompagnato il padre nell'incursione effettuata presso la famiglia italiana con cui la figlia viveva, non lascia superata l'esigenza di ascolto a fronte dell'età della bambina, all'epoca di undici anni, e della maturità dalla stessa

manifestata nel chiedere lei stessa, tanto si afferma nel decreto, ai Servizi Sociali di essere sentita.

4.3. In ragione della peculiarità della fattispecie in esame, contrassegnata dall'intervenuto decorso dell'anno dalla sottrazione del minore ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Convenzione dell'Aja del 26 ottobre 1980, ratificata in Italia con la legge n. 64 del 1994, l'indicato principio sulla necessità di ascolto del minore deve trovare applicazione, declinato nei termini che seguono:

"In materia di sottrazione internazionale di minore, l'ascolto del minore costituisce adempimento necessario ai fini della legittimità del decreto di rimpatrio ai sensi dell'art. 315-bis c.c. e degli artt. 3 e 6 della Convenzione di Strasburgo del 25 gennaio 1996 (ratificata con l. n. 77 del 2003), essendo finalizzato, ex art. 13, comma 2, della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980, anche alla valutazione della sua eventuale opposizione al rimpatrio nella valutazione della integrazione del minore stesso nel suo nuovo ambiente, estremo ostativo all'accoglimento della domanda di rimpatrio che risulti esercitata, ex art. 12, comma 2, della medesima Convenzione, oltre l'anno".

5. Il decreto impugnato va annullato con rinvio al Tribunale per i Minorenni di _____ che, in diversa composizione, provvederà, nel rivalutare il merito della vicenda, a dare applicazione agli indicati principi ed a liquidare le spese del presente giudizio.

Nell'intervenuta ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera del 12 dicembre 2018 del Consiglio dell'ordine degli avvocati di _____, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari

a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso e assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa anche per la regolazione delle spese del presente ^{giudizio} dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Bologna, in altra composizione. 

Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 198 del 2003 vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art.1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 21 maggio 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia BARONE 

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il 04 GIU 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrizia Barone 



Il Presidente
Giacinto Bisogni

